

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 recante “Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso Alpino Valdostano” e in particolare l’art. 8, comma 3 che stabilisce che il Direttore del Soccorso alpino valdostano è nominato con deliberazione della Giunta regionale nell’ambito di una terna designata dall’assemblea, tra i soggetti di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel settore del soccorso alpino, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina ed iscrizione al relativo albo professionale;

richiamato lo statuto dell’Ente Soccorso Alpino Valdostano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1102 in data 18 aprile 2008 e, in particolare, l’art. 11, comma 8 che prevede che l’incarico del Direttore ha una durata quinquennale ed è rinnovabile per non più di una volta ed il comma 9 che stabilisce che al Direttore spetta un’indennità determinata dalla Giunta regionale nell’atto di nomina, con oneri a carico del bilancio del Soccorso Alpino Valdostano;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2028 in data 17 luglio 2009 recante la nomina, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5, della guida alpina Alessandro Cortinovis quale direttore del soccorso alpino valdostano fino al 31 ottobre 2013;

richiamata la nota del Soccorso Alpino Valdostano, prot. n. 850 in data 14/10/2013, mediante la quale si comunica che l’assemblea del Soccorso Alpino Valdostano, riunitasi il giorno 11 ottobre 2013, ha proceduto alla designazione della terna di soggetti da sottoporre alla Giunta regionale per la nomina a Direttore, come di seguito evidenziato:

- Guida alpina Paolo Comune di Gressoney-La-Trinité;
- Guida alpina Carlo Cugnetto di Gressoney-La-Trinité;
- Guida alpina Adriano Favre di Ayas;

ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Direttore del Soccorso alpino valdostano per un periodo di cinque anni, come stabilito dall’art.11, comma 8, dello statuto del Soccorso Alpino Valdostano, con decorrenza dal 1° novembre 2013;

ritenuto opportuno confermare il compenso attualmente attribuito al Direttore del Soccorso alpino valdostano, pari a euro 30.000,00 annui con oneri a carico del bilancio del Soccorso Alpino Valdostano;

valutata l’esperienza maturata dal Sig. Adriano Favre, alpinista di spicco e già direttore del Soccorso Alpino Valdostano dal 2003 al 2008 e attuale membro del Consiglio nazionale del C.N.S.A.S. (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) nonché le grandi capacità tecniche e professionali dimostrate anche nel coordinamento delle principali manifestazioni alpine che si svolgono a livello regionale e nella collaborazione con le strutture della Protezione Civile;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali

correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Capo della Protezione civile della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 la Guida Alpina Adriano Favre quale Direttore del Soccorso Alpino Valdostano, con un compenso annuo complessivo di euro 30.000,00 (trentamila/00) a carico del bilancio del Soccorso Alpino Valdostano;
2. di dare atto che la nomina di cui trattasi, di durata quinquennale, avrà decorrenza dal 1° novembre 2013 e scadenza al 31 ottobre 2018 e potrà essere prorogata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 8 dello Statuto del Soccorso Alpino Valdostano, per una ulteriore durata di cinque anni;
3. di dare atto che la nomina del Direttore del Soccorso Alpino Valdostano non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.